

STATUTO

DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

"GAL SULCIS IGLESIENTE, CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI"

CAPO 1°

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita la Società consortile a responsabilità limitata "**GAL SULCIS IGLESIENTE, CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI S.C.A.R.L.**".

Essa è disciplinata dalle norme di legge e da quelle del presente statuto.

ART. 2

SEDE

La Società ha sede **legale e amministrativa a Masainas.**

Con deliberazione degli organi sociali potranno essere costituite o soppresse sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici, sia in Italia che all'estero.

ART. 3

DURATA

La società durerà sino al 31 (trentuno) dicembre **2050** (duemilacinquanta). Tale durata potrà essere prorogata nei modi e nei termini di legge.

ART. 4

OGGETTO

La Società, in coerenza con le finalità consortili istituzionali e quale configurazione giuridica del Gruppo di Azione Locale costituito per l'attuazione, in generale, di strategie di sviluppo locale, ed in particolare di strategie di sviluppo rurale realizzate con la metodologia LEADER, ha come scopo prioritario la valorizzazione delle aree di competenza, attraverso la promozione, valorizzazione ed il sostegno dei fattori di sviluppo economico, sociali ed occupazionali.

Le sue finalità sono ispirate a principi di democrazia e di pari opportunità tra uomini e donne, soprattutto giovani.

La società sostiene e promuove il rafforzamento e la valorizzazione del coinvolgimento degli attori del territorio e la partecipazione dei soggetti privati, garantendo la loro adeguata presenza nella costituzione del partenariato e nella composizione degli organi decisionali.

L'attività sociale sarà riferita ai seguenti ambiti operativi:

- a. Valorizzazione del patrimonio naturale, **ambientale** e culturale;
- b. Agricoltura ed attività connesse ed affini, agriturismo e turismo rurale;
- c. Animazione, **comunicazione** e sensibilizzazione dello **spazio**

economico-sociale e civile di competenza nonché dello spazio

rurale;

d. Concorso allo sviluppo e al miglioramento della qualità della vita delle zone rurali;

e. Concorso al miglioramento e allo sviluppo dell'ambiente economico **e sociale;**

f. Sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario;

g. Valorizzazione, **promozione** e commercializzazione dei prodotti relativi con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici ed originali;

h. Sostegno ed incentivazione alla creazione ed allo sviluppo di attività agricole connesse, affini e collaterali, turistiche, artigianali, industriali e del terziario;

i. Formazione professionale ed ausili all'occupazione compresi i servizi di sostituzione temporale;

j. Ricerche di mercato ed altre attività di promozione e valorizzazione, nonché servizi collettivi anche informatici e telematici;

l. Studi, consulenze e ricerche, nonché ogni altra attività connessa, complementare e/o affine alle precedenti.

La Società, inoltre, **nell'ambito delle richiamate strategie di**

sviluppo locale e rurale, fornirà i servizi generali oggetto di tali strategie e potrà rappresentare i soci consorziati per tutte le attività ad essi riferibili. Essa potrà accedere senza limiti di sorta a tutte le forme di finanziamento pubblico e privato della propria attività.

La Società, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere ogni e qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e valutaria, compreso il rilascio di garanzie reali e/o personali e potrà assumere interesse e partecipazione, anche indirette, in altri organismi societari, cooperativistici e consortili aventi finalità analoghe, affini e/o complementari alle proprie.

ART. 5

DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal **Registro delle Imprese**.

CAPO 2°

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

ART. 6

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 174.405,00 (cento settantaquattromila quattrocentocinque virgola zero zero).

Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Il diritto agli utili, il diritto alla ripartizione dell'attivo in sede di scioglimento e il diritto al rimborso della partecipazione in sede di recesso o esclusione, spetta a ciascun socio in proporzione ai conferimenti effettivamente effettuati.

La responsabilità dei soci è limitata alle partecipazioni sottoscritte.

La Società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci che risultino tali da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, senza delibera assembleare, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, sia sotto forma di finanziamenti fruttiferi od infruttiferi, sia sotto forma di versamenti in conto futuro aumento Capitale Sociale, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e in particolare del D.Lgs. in data 1° settembre 1993 N. 385.

ART. 7

QUOTE SOCIALI

Le quote sociali potranno essere liberamente cedute a favore di persone fisiche o giuridiche che svolgono attività comunque

connesse, affini e/o complementari a quelle indicate nel superiore articolo 4 (quattro).

La cessione delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Tuttavia, almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale deve essere detenuto da soggetti privati.

Il trasferimento delle quote è subordinato al mantenimento della proporzione testè indicata, da verificarsi da parte dell'Organo Amministrativo.

I trasferimenti eventualmente eseguiti in violazione dei limiti statutari non hanno efficacia di fronte alla società.

ART. 8

AUMENTI DI CAPITALE

Il capitale sociale può essere aumentato, nel rispetto delle norme di legge, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti in danaro, beni in natura e crediti e con ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle quote da essi possedute, da esercitare entro

trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.

Ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle quote possedute.

L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi alla condizione che quest'ultimi svolgano attività comunque analoghe, connesse, affini e/o complementari a quelle indicate all'articolo quattro del presente statuto; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

Non potrà comunque essere alterata la proporzione stabilita nell'articolo 7 (sette) per la partecipazione dei privati.

ART. 9

ANTICIPAZIONI DEI SOCI

Salva diversa deliberazione dell'Assemblea dei Soci, eventuali anticipazioni effettuate da parte dei soci della società, se eseguite in proporzione alle quote possedute, sono improduttive di interessi ad ogni effetto di legge.

Con deliberazione dell'Assemblea potrà chiedersi, altresì, il versamento di contributi in denaro da parte dei soci consorziati,

la cui regolamentazione sarà rimessa alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

CAPO 3°

ORGANI SOCIETARI

ART. 10

Sono organi della Società consortile:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio di Amministrazione;
3. Il Presidente;
4. **Il sindaco unico, il Collegio Sindacale o il Revisore, se nominati;**
5. **Il Partenariato di progetto Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari.**

ART. 11

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa assunte, in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano i soci stessi, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 12

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede legale ed operativa della società, purché in

Italia, spedita via pec o e-mail all'indirizzo dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea potrà essere tenuta anche in seconda convocazione. In tal caso, nell'avviso di convocazione dovrà specificarsi la data della seconda convocazione che dovrà tenersi con almeno ventiquattrore di distanza dalla prima.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori **e il revisore o il collegio sindacale**, ove nominati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

La constatazione della legale costituzione dell'assemblea spetta al Presidente.

Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per deliberare sugli argomenti proposti quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale.

La convocazione dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano essere soci.

Sono considerati soci di fronte alla società e hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel Registro delle Imprese in base al certificato rilasciato dal Registro delle Imprese stesso.

In caso di trasferimento della partecipazione per atto tra vivi, nelle more dell'iscrizione sono considerati soci coloro per i quali sia stato depositato presso il Registro delle Imprese l'atto di trasferimento della partecipazione sociale con sottoscrizione autenticata.

In caso di trasferimento mortis causa, nelle more dell'iscrizione sono considerati soci coloro per i quali sia stata depositata presso il Registro delle Imprese la documentazione richiesta dal codice civile per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

La prova dell'avvenuto deposito presso il Registro delle Imprese è data:

- con l'esibizione del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese;
- con l'esibizione del numero di protocollo assegnato all'atto o alla documentazione assegnata, ove in base a questo si possa

risalire con sufficiente certezza all'avvenuto trasferimento della partecipazione;

- con l'attestazione del professionista che ha ricevuto o autenticato l'atto di avere curato il deposito.

Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla quota posseduta.

Il socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.

ART. 14

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, nei casi di sua assenza o di impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o dall'Amministratore più anziano di età, o da altra persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, dirigere e regolare lo

svolgimento della discussione ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato dall'assemblea, quest'ultimo scelto anche fra i non soci.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, il verbale deve essere redatto da un notaio.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

ART. 15

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre centottanta giorni per particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

In particolare, rientrano nelle competenze dell'assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori, la determinazione dei loro poteri e compiti;
- 3) la nomina dei sindaci, del Presidente del collegio sindacale

o del revisore, quest'ultimi se previsti in applicazione del disposto dell'articolo 2477 del Codice Civile;

4) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci o del revisore, quest'ultimi se previsti;

5) l'approvazione del regolamento interno della società;

6) l'approvazione, la modifica o l'integrazione del Piano di Sviluppo Locale;

7) la deliberazione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

8) le modifiche dello statuto;

9) la responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Essa, inoltre, delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza e può essere convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., nonché per modificarli o sopprimerli è necessario il consenso di tutti i soci.

ART. 16

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con

la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Essa delibera a maggioranza assoluta.

Per le modificazioni dello statuto, per lo scioglimento anticipato e la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori, per le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, per deliberare sul versamento di contributi in denaro da parte dei soci consorziati, l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Per le delibere comportanti variazioni dei particolari diritti di singoli soci riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili è richiesto il consenso di tutti i soci.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea.

I membri dell'organo amministrativo possono essere anche non soci e sono rieleggibili; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione deve essere composto in maggior parte da privati, soprattutto giovani, in una percentuale di almeno il 50% (cinquanta per cento); deve altresì essere garantita la pari opportunità tra uomini e donne nella scelta dei membri del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, eventualmente il Vicepresidente, e nomina il Direttore.

ART. 19

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, e particolarmente gli sono riconosciute tutte

le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto in modo tassativo riservate all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri e competenze ad uno o più dei propri membri definendo nella delega i limiti, i criteri generali, i principi direttivi ed altresì, gli eventuali compensi.

Potrà inoltre nominare direttori e procuratori ad negotia, per singoli atti o categorie di atti, determinandone poteri ed emolumenti.

ART. 20

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o utile ovvero ne sia fatta richiesta da un consigliere, dal sindaco unico o dal Presidente del Collegio Sindacale, se nominato, con specifica indicazione degli oggetti da trattare. Le riunioni si tengono presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

La convocazione è fatta dal Presidente con posta elettronica inviata otto giorni prima dell'adunanza. Nei casi urgenti la convocazione può essere effettuata con mail almeno due giorni prima

della riunione.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato l'intero Consiglio di amministrazione, il sindaco unico o l'intero Collegio sindacale o sia presente il revisore, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri amministratori e astenersi da poteri di delega.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà infine, nominare anche in via permanente un Segretario.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre il rimborso delle spese sostenute per le ragioni del loro Ufficio, una indennità da deliberare dall'Assemblea.

ART. 21

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi, in giudizio, ed in via amministrativa, nonché la firma sociale,

spettano al Presidente del consiglio di Amministrazione, ovvero, in sua assenza o impedimento, al vicepresidente se nominato.

ART. 22

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 23

SINDACO - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI:

La società può nominare un organo di controllo o un Revisore.

L'organo di controllo, ove nominato, esercita anche il controllo contabile e la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Esso può essere costituito anche da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti testè indicati deve provvedere entro trenta giorni alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'organo di controllo o il revisore devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo o il revisore sono nominati dai soci, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I soci determinano il compenso spettante all'organo di controllo

o al revisore all'atto della nomina.

Il Revisore deve essere scelto e nominato di comune accordo tra la componente privata e quella Pubblica.

L'organo di controllo o il revisore sono rieleggibili.

L'organo di controllo collegiale, ove nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci. Il Presidente dell'organo di controllo collegiale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un componente dell'organo di controllo, subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi componenti dell'organo di controllo restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione dell'organo di controllo collegiale, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono assieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la Presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal componente dell'organo di controllo più anziano di età.

L'organo di controllo collegiale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti dell'organo di controllo

e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente dell'organo di controllo dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

La scelta e la nomina del Revisore deve comunque essere effettuata di comune accordo tra la componente privata e quella Pubblica.

ART. 24

PARTENARIATO DI PROGETTO

GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI

Il Partenariato di progetto rappresenta l'universalità dei diversi portatori di interesse pubblici e privati residenti o operanti nel territorio compreso entro i confini del GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI. Esso ha funzione consultiva e di indirizzo. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, hanno valenza consultiva e di indirizzo.

Compongono di diritto il Partenariato di progetto tutti i soggetti che hanno deliberato l'adesione al GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI entro giugno 2016.

Può richiedere di entrare a far parte del Partenariato di progetto ogni persona fisica o azienda privata o pubblica che manifesti la volontà di partecipare ai lavori del Partenariato attraverso una delibera o richiesta scritta.

Il Partenariato GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI può essere convocato anche fuori dalla sede Sociale del GAL purché in Italia.

Il Partenariato ha funzione di indirizzo e consultiva ed esprime, senza vincolo per la società, il proprio parere sugli argomenti posti alla sua attenzione da parte del consiglio di amministrazione ed in particolare:

- a) la definizione delle attività più idonee per promuovere lo sviluppo locale e la cooperazione transnazionale;
- b) l'adozione di eventuali adeguamenti e modifiche al Piano d'Azione.

ART. 25

Il Partenariato deve essere convocato almeno una volta all'anno e precisamente entro il mese di dicembre per finalità informative e consultive e di indirizzo sulle iniziative e interventi del Piano

d'Azione.

Il Partenariato GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno qualunque sia il numero dei soggetti presenti. Ogni componente esprime uno ed un solo voto (principio una testa un voto).

Le convocazioni del Partenariato sono fatte a cura del Consiglio di Amministrazione del **GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI** con avviso spedito tramite e-mail ai partner almeno tre giorni prima o, tramite avviso pubblico nel sito del GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI o in caso di urgenza inviati entro le 24 ore precedenti.

ART. 26

Possono intervenire all'Assemblea del Partenariato tutti coloro che risultano iscritti nel libro del Partenariato da almeno otto giorni. I soci del **GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI** fanno parte di diritto del Partenariato.

Il componente del Partenariato può farsi rappresentare anche da altro soggetto per delega scritta da conservarsi a cura della società. La delega deve indicare con chiarezza il nome del rappresentato e del rappresentante e l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega. La rappresentanza può essere conferita dai legali rappresentanti di società pubbliche e private

ad amministratori, componenti la giunta o il consiglio comunale, sindaco unico o componenti il collegio sindacale o il revisore, se nominati, dipendenti o soci della società pubblica o privata. La persona fisica o la ditta individuale può delegare un membro della famiglia ovvero un proprio dipendente.

Non è ammesso il rilascio di deleghe in favore di aziende o istituti di credito. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Una stessa persona può rappresentare in assemblea fino ad un massimo di due partners compreso se stesso. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea.

ART. 27

L'assemblea del Partenariato è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza da un suo delegato.

Le deliberazioni del Partenariato devono constare da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

CAPO 4°

BILANCIO ED UTILI

ART. 28

ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il termine e nelle forme di legge l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 29

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

L'utile netto risultante dal bilancio è così ripartito:

- a. Il cinque per cento a riserva legale, fino al termine previsto dalla legge;
- b. Il rimanente a disposizione dell'assemblea per le determinazioni di competenza in rapporto anche alle finalità istituzionali.

CAPO 5°

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 30

L'anticipato scioglimento della Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, può avvenire su deliberazione dell'assemblea.

Essa delibererà le modalità della liquidazione, determinando il numero e i poteri dei liquidatori, e provvederà alla loro nomina scegliendoli fra i soci od anche all'infuori di essi.

I liquidatori devono essere scelti e nominati di comune accordo

tra la componente privata e quella Pubblica.

La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni degli amministratori.

L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

I liquidatori hanno congiuntamente il potere di rappresentare la società di fronte a terzi e in giudizio.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società consortile verrà disciplinato da un apposito regolamento interno elaborato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

CAPO 6°

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.